



Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime “de minimis” per i quali è stata rifiutata l'iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato nei modelli REDDITI, IRAP e 770 – periodo d'imposta 2021 – dati erronei e/o non coerenti con la relativa disciplina agevolativa

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente

- 1.1 L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, con le modalità previste dal presente provvedimento, le informazioni relative alla mancata registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime *de minimis* nei registri RNA (Registro Nazionale degli aiuti di Stato), SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) per aver indicato, nel prospetto “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 presentate per il periodo di imposta 2021, dati erronei e/o non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.

L'Agenzia delle entrate rende disponibili le menzionate informazioni, per consentire al contribuente di fornire elementi utili a regolarizzare l'anomalia rilevata.

1.2 Dati e informazioni di cui al punto 1.1 contenuti nelle comunicazioni:

- a) codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
- b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d'imposta;
- c) data e protocollo telematico delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d'imposta 2021;
- d) dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime *de minimis* indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d'imposta 2021 per cui non è stato possibile procedere all'iscrizione in RNA, SIAN e SIPA;
- e) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata;
- f) modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
- g) modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni di cui al successivo punto 5.

2. Modalità con cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni

2.1 L'Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni di cui al precedente punto 1.2, al domicilio digitale dei singoli contribuenti – comunicato ai sensi dell'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre

2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

- 2.2 La stessa comunicazione di cui al punto 2.1 e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle entrate denominata "Cassetto fiscale" nella sezione "L'Agenzia scrive".

3. Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti

- 3.1 Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione e/o elementi, fatti e circostanze, dalla stessa non conosciuti, con le modalità indicate nella comunicazione di cui al punto 2.1.

4. Modalità con cui gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei contribuenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza

- 4.1 I dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

5. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare l'anomalia e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse

- 5.1 Il codice residuale 999 nel campo "Codice aiuto" del prospetto "Aiuti di Stato" è utilizzabile unicamente nell'ipotesi in cui debbano essere indicati aiuti di Stato o aiuti *de minimis* di natura fiscale automatica non espressamente ricompresi nella "Tabella codici aiuti di Stato". Pertanto, nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente utilizzato tale codice indicando:

- a) un aiuto di Stato o un aiuto *de minimis* concesso da altra Amministrazione o un'agevolazione non qualificabile come aiuto di Stato, è invitato per le prossime dichiarazioni a verificare, con l'ausilio delle relative istruzioni alla compilazione, l'effettiva necessità di indicare aiuti di Stato con codice 999;
 - b) un aiuto di Stato o un aiuto *de minimis* già presente nella "Tabella codici aiuti di Stato", è invitato a presentare una dichiarazione integrativa sostituendo il codice 999 con lo specifico codice aiuto.
- 5.2 Nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente compilato i campi "Codice attività ATECO", "Settore", "Codice Regione", "Codice Comune", "Dimensione impresa" e "Tipologia costi" del prospetto "Aiuti di Stato", è invitato a presentare una dichiarazione integrativa recante i dati corretti.
- 5.3 A seguito dell'avvenuta regolarizzazione di cui ai punti 5.1 lettera b) e 5.2, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime *de minimis* sono iscritti in RNA, SIAN e SIPA nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati.
- 5.4 Qualora la mancata registrazione dell'aiuto individuale non sia imputabile a errori di compilazione del prospetto "Aiuti di Stato", il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo l'aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.
- 5.5 Con riferimento alle violazioni di cui ai punti 5.1 lettera b), 5.2 e 5.4 sono dovute le relative sanzioni in relazione alle quali il contribuente può beneficiare della riduzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nella formulazione precedente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87.

6. *Trattamento dei dati e misure di sicurezza adottate*

- 6.1 Il trattamento dei dati personali è effettuato dall'Agenzia delle entrate nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e tutela della riservatezza di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.

- 6.2 Il trattamento dei dati personali in esame è necessario per adempiere gli obblighi a carico dell'Agenzia delle entrate previsti dalla legge (e precisamente dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha istituito il "Registro Nazionale degli aiuti di Stato" e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, che ne ha disciplinato il funzionamento), nonché per l'esecuzione di compiti istituzionali di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita l'Agenzia delle entrate (articolo 6, paragrafo 1, lettere *c*) ed *e*), del Regolamento (UE) 2016/679).
- 6.3 Fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 4.1, l'Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L'Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del *partner* tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
- 6.4 I dati oggetto di trattamento sono individuati nel punto 1 del presente provvedimento. I dati trattati e memorizzati dall'Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il *set* informativo minimo per la corretta gestione delle comunicazioni.
- 6.5 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 paragrafo 1, lettera *e*), del Regolamento (UE) 2016/679), l'Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento fino al 31 dicembre dell'ottavo

anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi.

- 6.6 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza è stato disposto che la trasmissione della comunicazione è effettuata tramite invio della comunicazione al domicilio digitale del contribuente e che le relative informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle entrate denominata "Cassetto fiscale" al quale è possibile accedere nelle modalità previste dalla normativa in materia.
- 6.7 L'Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche e organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al suddetto Regolamento.
- 6.8 Le informative che il Titolare del trattamento deve rendere agli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, sono disponibili nella sezione dedicata alla protezione dei dati personali del sito *internet* istituzionale dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

Motivazioni

L'articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate siano individuate le modalità con le quali gli elementi e le informazioni di cui ai commi 634 e 635 del medesimo articolo sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza.

In particolare, con il presente provvedimento sono dettate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime *de minimis* indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo di imposta 2021.

L'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dall'articolo 14, comma 1, lettera *b*), della legge 29 luglio 2015, n. 115, ha istituito, presso il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, il Registro Nazionale degli aiuti di Stato, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (di seguito "Regolamento").

Il Regolamento prevede l'interoperabilità del RNA con le informazioni relative agli aiuti concessi nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura che continuano a essere contenute nei registri SIAN e SIPA, di pertinenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il decreto direttoriale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 28 luglio 2017 ha definito i tracciati relativi ai dati e alle informazioni da trasmettere al Registro Nazionale degli aiuti di Stato, le modalità tecniche e i protocolli di comunicazione per l'interoperabilità con i sistemi informatici.

L'Agenzia delle entrate gestisce i c.d. aiuti fiscali "automatici" e "semi-automatici" di cui all'articolo 10 del Regolamento, provvedendo alla loro iscrizione massiva nei predetti Registri sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell'apposito prospetto "Aiuti di Stato" delle rispettive dichiarazioni fiscali.

Gli aiuti fiscali "automatici" e "semi-automatici" si intendono concessi e sono registrati nei Registri dall'Agenzia delle entrate nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.

Per tali tipologie di aiuti sono tecnicamente inapplicabili sia la definizione di Soggetto concedente, sia i meccanismi di registrazione e verifica preventiva alla concessione dell'aiuto individuale. Pertanto, gli obblighi di consultazione nei Registri e di registrazione dell'aiuto individuale sono assolti dall'Agenzia delle entrate in un momento successivo alla fruizione dell'aiuto.

Gli elementi e le informazioni riportati al punto 1.2 del presente provvedimento consentono ai contribuenti di porre rimedio spontaneamente, secondo le modalità indicate al punto 5, all'anomalia che ha determinato la mancata iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti individuali indicati nei modelli REDDITI, IRAP e 770 per il periodo di imposta 2021.

Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001, come da ultimo modificato dalla delibera del Comitato di gestione n. 15/2022, (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001, come da ultimo modificato dalla delibera del Comitato di gestione n. 25/2024, (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, recante “*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*”;

Legge 4 giugno 1984, n. 194, recante “*Interventi a sostegno dell’agricoltura*” istitutiva del Sistema informativo agricolo nazionale presso il Ministero dell’agricoltura e delle foreste;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante “*Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi*”;

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni, recante “*Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*”;

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, recante “*Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*”;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, avente ad oggetto “*Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto*”;

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, recante “*Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*”;

Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni, recante “*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*”;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, recante “*Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento*

nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante *“Codice dell’amministrazione digitale”;*

Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante *“Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”;*

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 79952 del 10 giugno 2009 e successive modificazioni, recante *“Adeguamento dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al provvedimento 18 settembre 2008”;*

Regolamento (UE) 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (*«de minimis»*) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG);

Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante *“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”;*

Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”* (articolo 52 come sostituito dall’articolo 14, comma 1, lettera *b*), della legge 29 luglio 2015, n.115 *“Registro Nazionale degli aiuti di Stato”;*

Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti *«de minimis»;*

Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Regolamento (UE) 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*”;

Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea legge n. 248 del 24 settembre 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, “*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*”;

Decreto direttoriale della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 luglio 2017 recante “*Definizione dei tracciati relativi ai dati e informazioni da trasmettere al Registro nazionale*”

Aiuti, le modalità tecniche e i protocolli di comunicazione per l'interoperabilità con i sistemi informatici";

Regolamento (UE) 2014/702 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Regolamento (UE) 2014/1388 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Decreto-legge del 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n.67, recante *“Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria”*;

Decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, recante *“Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111”*.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 5 giugno 2025

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente